



CASSA MUTUA NAZIONALE

FABINFORMA

Roma, 13 marzo 2007

CIRCOLARE
N. 2 / 2007

Agli Iscritti
Alle Casse Rurali/Banche di Credito Cooperativo
Alle Federazioni locali ed Enti Collegati
Agli Enti Centrali
e p.c. **Ai Membri del Comitato Amministratore Centrale**

oggetto: Trattamento fiscale dei contributi versati alla Cassa Mutua e delle spese sanitarie sostenute nel 2006.

La normativa tributaria applicabile ai contributi versati ad una Cassa di assistenza in relazione ai redditi di lavoro dipendente, è quella prevista dall'art. 51, comma 2 lettera a) del TUIR già art. 48 TUIR, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modificazioni, ultima delle quali introdotta con il D. Lgs. 12/12/2003 n. 344, che contiene la disciplina dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore stabilendo condizioni e limiti per la non concorrenza degli stessi al reddito da lavoro dipendente. L'art. 1, comma 123, della legge n. 266 del 23/12/2005 (Legge Finanziaria 2006) ha ripristinato per il 2006 il precedente plafond di € 3615,20 ai fini del calcolo della non concorrenza al reddito.

Il beneficio fiscale, quindi, viene accordato ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o **dal lavoratore** solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- i contributi devono essere versati ad una Cassa avente esclusivamente finalità assistenziale;
- il versamento dei contributi alla Cassa di assistenza deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale.

Nel caso in cui il lavoratore abbia esteso la copertura sanitaria a favore dei **familiari fiscalmente a carico e non (Circolare del 12 giugno 2002 N° 50, paragrafo 6, dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normative e Contenzioso)**, sostenendone il costo, il relativo contributo usufruisce dei benefici fiscali sopra descritti. Quindi, nel momento in cui il lavoratore ottiene dalla Cassa il rimborso delle spese sanitarie sostenute, potrà avvalersi, in sede di dichiarazione personale dei redditi, della deduzione dal reddito del contributo versato.

Resta fermo che le spese sanitarie sostenute che hanno dato luogo al rimborso a fronte dei contributi menzionati, non possono essere detratte dall'imposta del contribuente o da quella dovuta dai familiari non a carico. La detrazione, invece, può essere applicata in riferimento all'ammontare della spesa non rimborsata dall'Ente o Cassa, quindi rimasta a carico del dichiarante.

La vigente normativa stabilisce, inoltre, che sono **deducibili**, tra l'altro, dal reddito complessivo (vedi art. 10, comma 1/b TUIR) << le spese mediche e quelle di assistenza specifica nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n° 104 >>.

Esempio:

<i>reddito complessivo</i>	25.000,00 €
<i>spese mediche e di assistenza e contributi per coniuge e familiari</i>	3.000,00 €
<i>imponibile fiscale su cui calcolare l'IRPEF</i>	22.000,00 €



Sono, invece, tra l'altro, **deducibili** dall'imposta (vedi **art. 15** già 13/bis, comma 1/c TUIR) le spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle previste all'art. 10, e le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, solo per la parte rimasta a carico del dichiarante. La misura percentuale di deducibilità è stabilita nel **19%** da applicare sulla parte che eccede il limite di **€ 129,11= da considerare quale franchigia fiscale**.

Esempio:

	<i>imposta lorda</i>	3.000,00 €
<i>spese mediche non rimborsate dalla Cassa Mutua</i>	1.000,00 €	
<i>Meno franchigia</i>	129,11 €	
<i>Importo su cui calcolare la quota di deducibilità</i>	870,89 €	
<i>percentuale di deducibilità 19%</i>	870,89 X 19% = 165,47 €	
<i>importo deducibile dall'imposta (valore arrotondato)</i>		165,50 €
<i>imposta dovuta</i>		2.834,50 €

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei contribuiti - **quota capitaria e contributo integrativo** - riteniamo utile allegare uno schema riassuntivo come per gli anni passati.

Il limite di reddito lordo per essere considerato familiare a carico è confermato in **€ 2.840,51=** (art. 12, comma 3, TUIR, DPR 917 del 22/12/1986 e successive modificazioni).

Informiamo gli interessati che provvederemo ad inviare l'attestazione dei contributi versati dagli iscritti alla Cassa Mutua per familiari non fiscalmente a carico entro la fine del prossimo mese di marzo.

Per quanto riguarda la deducibilità in genere di spese sanitarie invitiamo gli interessati a leggere sempre attentamente le istruzioni allegate ai modelli di dichiarazione.

Nel pregare le Aziende in indirizzo di dare ampia diffusione alla presente circolare, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per inviare molti cordiali saluti.

Il Direttore (Mario Bernardini)

ALLEGATO CIRC. 2/2007

AZIENDE, PERSONALE IN SERVIZIO E FAMILIARI

Soggetto fiscale	AZIENDA	DIPENDENTE
- contributo quota capitaria : <i>dirigenti, quadri direttivi e Aree professionali</i>	€ 553,00	€ 252,00
- contributo integrativo coniuge	0	€300,00
- contributo integrativo familiare	0	€300,00
Trattamento fiscale	Non concorre alla formazione del reddito (art. 51 già art. 48 punto 2/a - TUIR)	Non concorre alla formazione del reddito (art. 51 già art. 48 punto 2/a - TUIR)
Misura della deduzione:	€ 553,00	€ 252,00 € 300,00
Cosa si può detrarre delle spese sanitarie sostenute ?		Solo quanto rimasto a carico dell'interessato dipendente, coniuge o familiare (quanto non rimborsato dalla Cassa Mutua)

PENSIONATI

Soggetto fiscale	PENSIONATO
- contributo di quota capitaria	€ 600,00
- contributo integrativo coniuge non a carico	€ 252,00
- contributo integrativo coniuge a carico	€ 60,00
- contributo integrativo familiare non a carico	€ 300,00
- contributo integrativo familiare a carico	€ 96,00
Trattamento fiscale	Il contributo non può essere portato in deduzione dal reddito perché non obbligatorio
Cosa si può detrarre delle spese sanitarie sostenute ?	L'intero importo risultante dalle fatture indipendentemente dall'entità' dei rimborsi percepiti dalla Cassa Mutua